

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" del PNRR finanziato dall'Unione europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento.

Premesse

Il presente Avviso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, e dall'articolo 7, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" del PNRR, finanziato dall'Unione europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento.

La misura M2C1 – Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" prevede, con una dotazione pari a 800 milioni di euro, "il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain)".

Per questa misura, l'Allegato alla Decisione di esecuzione n. 10160/2021 prevede il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e, in particolare:

- la milestone M2C1-3, da conseguire entro il 31/12/2022: "Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica";
- il target M2C1-10, da conseguire entro il 30/06/2026: "Almeno 48 interventi per

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”;

Il regime di incentivi alla logistica, secondo la descrizione dei predetti traguardi e obiettivi contenuta nell'Allegato alla Decisione di esecuzione 10160/2021, deve includere gli elementi seguenti:

a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;

b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 32 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241;

c) impegno affinché il contributo per il digitale dell'investimento ammonti almeno al 27 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241;

d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso;

L'accordo, denominato *Operational Arrangement* (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021), siglato tra la Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, ed in particolare gli allegati I e II, riportano:

- per la milestone M2C1-3, nel campo meccanismo di verifica: “*Pubblicazione del Decreto sul sito web dell'autorità esecutiva (<https://www.politicheagricole.it/>) e sulla Gazzetta Ufficiale (<https://www.gazzettaufficiale.it/>)”.*

- per il target M2C1-10, nel campo meccanismo di verifica: “*Documento esplicativo che attesti l'attuazione sostanziale del target. Tale documento includerà, quale allegato, la seguente documentazione probatoria: a) certificato attestante il completamento rilasciato in conformità alla normativa nazionale; b) relazione da parte di un ingegnere indipendente autenticata dal ministero competente, allegando le motivazioni per cui le specificazioni tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla CID dell'investimento e del target”.*

Nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 – nel quadro del regime di aiuto SA.103354 (2022/N), di cui

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

all'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, DG Concorrenza con la Decisione C(2022) 5594 *Final* del 2 agosto 2022 – il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022, fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura di investimento in esame e individua l'Agenda nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, società *in house* qualificata ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale soggetto gestore di cui il *Ministero* si avvale, mediante apposita convenzione, per le attività di supporto tecnico-operativo nell'attuazione dell'intervento in parola.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “Agenzia” o “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Invitalia, quale società *in house* qualificata ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui il *Ministero* si avvale, mediante apposita convenzione, per le attività di supporto tecnico-operativo nell’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, ai sensi dell’art. 10 decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- b) “Commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
- c) “Componente”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
- d) “Corruzione”: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli;
- e) “decreto”: il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022;
- f) “Domanda di ammissione alle agevolazioni”: iniziativa presentata dal soggetto beneficiario avente ad oggetto la realizzazione di un programma di investimento volto

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

allo sviluppo della logistica agroalimentare in un'ottica di decarbonizzazione e digitalizzazione. L'iniziativa potrà essere selezionata e finanziata nell'ambito della Misura oggetto del presente Avviso, ove rispondente ai requisiti richiesti dallo stesso;

- g) “*DNSH*”: principio “Do Not Significant Harm”, sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente;
- h) “*Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia*”: fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- i) “*Frode*”: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea;
 - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
 - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- j) “*Frode Sospetta*”: irregolarità che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- k) “*GDPR*”: Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;
- l) “*Giovane Agricoltore*”: come definito al punto (35) 29 degli Orientamenti;
- m) “*Impresa*”: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del Regolamento (UE) n.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;

- n) *“Innovazione dell’organizzazione”*: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- o) *“Innovazione di processo”*: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- p) *“Intervento”*: progetto realizzabile nell’ambito della misura M2C1. I 2.1, oggetto del presente Avviso, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
- q) *“Investimento iniziale”*:
- i. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
 - ii. l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

- r) *“Investimento iniziale a favore di una nuova attività economica”*:
- i. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
 - ii. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;
- s) *“Logistica agro-alimentare”*: complesso delle attività volte a pianificare, implementare e controllare l'efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e le relative informazioni, dal punto di origine al punto di consumo;
- t) *“Milestone”* (lett. “pietra miliare”): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- u) *“Ministero”*: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Amministrazione centrale titolare dell'intervento e soggetto attuatore, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. o) e dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
- v) *“Missione”*: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;
- w) *“Orientamenti”*: Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
- x) *“Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”*: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca) che, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla fonte di finanziamento, ha la finalità principale di svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o di garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

- y) *“Piattaforma informatica”*: piattaforma telematica allestita ad hoc per la raccolta delle domande di partecipazione;
- z) *“PMI”* o *“microimprese, piccole e medie imprese”*: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del “Regolamento ABER” e nel Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
- aa) *“PNRR”* (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);
- bb) *“Prodotti agricoli”*: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- cc) *“Produzione agricola primaria”*: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- dd) *“Progetto di investimento”*: definisce il Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare di cui al Titolo II del decreto;
- ee) *“Progetto di ricerca e sviluppo”*: definisce il Progetto di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Titolo III del decreto;
- ff) *“Programma”*: definisce l'insieme dei *progetti di investimento* e degli eventuali *progetti di ricerca e sviluppo* presentati dal soggetto proponente e/o dai soggetti aderenti;
- gg) *“Provvedimenti”*: i bandi e gli altri atti emanati dal Ministero in attuazione del presente

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

Avviso o, sulla base dell'atto di regolazione dei rapporti con il Ministero, emanati dal Soggetto gestore;

- hh) *“Regolamento ABER”*: il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/1 del 1° luglio 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- ii) *“Regolamento GBER”*: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
- jj) *“Regolamento n. 1407/2013”*: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- kk) *“Ricerca industriale”*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- ll) *“RPD”*: responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 37 del GDPR;
- mm) *“RUP”*: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- nn) *“Rendicontazione delle spese”*: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- oo) *“Settore agricolo”*: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
- pp) *“Soggetto gestore”*: Invitalia S.p.A., cui è affidata la gestione della misura mediante

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

atto che ne regola i rapporti con il Ministero, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- qq) *“Soggetto proponente” o “Impresa proponente”*: il soggetto che presenta il proprio progetto di investimento e il programma richiesto alle agevolazioni ai sensi del presente Avviso e che è il referente del programma stesso;
- rr) *“Soggetto aderente” o “Impresa aderente”*: il/i soggetti che intendono realizzare gli ulteriori progetti di investimento che compongono il programma stesso presentato dal soggetto proponente;
- ss) *“Sviluppo sperimentale”*: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- tt) *“Target”*: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico;
- uu) *“TFUE”*: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
- vv) *“Trasformazione di prodotti agricoli”*: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

animale o vegetale alla prima vendita;

ww) “Unità produttiva”: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Avviso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, e dall'articolo 7, comma 1, del *decreto*, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR finanziato dall'Unione europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento.

Art. 3.

(Gestione dell'intervento)

1. Gli adempimenti riguardanti la ricezione, l'istruttoria delle domande, la fase propedeutica alla concessione delle agevolazioni e all'erogazione delle medesime, sono affidati all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4 del *decreto*, sulla base delle direttive e indicazioni fornite dal Ministero e di quanto stabilito dalla convenzione prevista dal medesimo articolo, con la quale sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie destinate al presente intervento.

2. Il Ministero, in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 7 del *decreto* condotta dall'Agenzia, concede le agevolazioni di cui al *decreto* ai soggetti proponenti con decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

3. Il Ministero, oltre alla supervisione complessiva nell'attuazione degli interventi, garantisce il costante presidio delle fasi di attuazione che comprendono la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione, nonché la gestione dei circuiti finanziari.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Art. 4.

(Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del *decreto*.
2. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3 del *decreto*, salvo modifiche o integrazioni della quota di risorse ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, del *decreto*.
3. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento della richiesta agevolativa prevista dall'ultima domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie.
5. Le domande presentate e risultate ammissibili, valutate idonee all'esito della procedura di formazione della prima graduatoria di cui all'art. 7, comma 3 del *decreto*, che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, si considerano sospese nelle more dell'espletamento delle verifiche istruttorie concernenti le domande aventi copertura finanziaria e dell'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito a tale accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute, se non finanziabili tramite eventuale stanziamento di ulteriori risorse, anche a valere su diverse fonti finanziarie.
6. La comunicazione della suddetta sospensione, ovvero della decadenza, è trasmessa dall'*Agenzia* ai *soggetti proponenti*.
7. Le domande di agevolazione, redatte secondo lo schema reso disponibile sul sito internet dell'*Agenzia*, complete dei relativi allegati previsti dallo schema citato, e firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del *soggetto proponente* e/o di uno o più *soggetti aderenti*, devono essere presentate, pena l'invalidità e l'improcedibilità, esclusivamente tramite la procedura informatica del sito web dell'*Agenzia* a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 10 novembre 2022.
8. La domanda di agevolazione deve essere presentata dal *soggetto proponente* unitamente agli allegati in essa richiamati e alla seguente documentazione:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, del *decreto*;
 - b) proposta progettuale contenente la descrizione dettagliata delle attività da svolgere, delle risorse professionali coinvolte e dei beni e servizi da acquisire, delle spese e dei costi da sostenere, nonché l'importo dell'agevolazione richiesta;
 - c) dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nell'apposita sezione del sito web dell'Agenzia, www.invitalia.it, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
 - d) dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nell'apposita sezione del sito web dell'Agenzia, www.invitalia.it, in merito ai dati necessari per la richiesta di informazioni relative ai casellari giudiziari e carichi pendenti, nonché per l'individuazione del "titolare effettivo" ai sensi della normativa antiriciclaggio.
9. Le domande presentate secondo modalità e/o tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente Avviso non saranno prese in esame.

Art. 5.

(Piani di investimento ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso i piani di investimento, realizzati dalle imprese di cui all'articolo 13 del *decreto*, che prevedono la realizzazione di un programma di sviluppo per la logistica agroalimentare avente le finalità individuate all'articolo 2 del *decreto*, eventualmente accompagnato da progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali al programma di investimenti produttivo.
2. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare di cui al comma 1 può riguardare la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di investimento in attivi materiali e immateriali, come individuato agli articoli. 10, 11 e 12 del *decreto*.
3. Ai sensi degli artt. 12 e 13 del *decreto*, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di sviluppo presentati da imprese attive nei settori pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, che saranno valutati in conformità con la normativa europea sugli aiuti di stato applicabile a ciascun settore.
4. Non sono ammissibili i progetti di investimento:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

- a) diretti alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
- b) che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno dell'Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione;
- c) realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea in vigore;
- d) costituiti da investimenti di mera sostituzione.
- e) che non rispettino il principio della conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea e, in linea con la circolare MEF-RGS n. 32/2021, che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:
- ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - alle attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
5. In considerazione delle condizionalità di cui alla *milestone* PNRR associata a questo investimento, l'ammissibilità del programma di sviluppo è subordinata alla destinazione di una quota minima delle relative risorse finanziarie, alternativamente:
- a) alla riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo;
- b) alla digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell'investimento complessivo.
6. Il programma di investimento di cui al comma 1 può riguardare:
- a) la creazione di una nuova unità produttiva;
- b) l'ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
- c) la riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;

d) la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

e) acquisizione di un'unità produttiva esistente e di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Per le sole imprese di grandi dimensioni in aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE il progetto di investimento da agevolare deve essere finalizzato a una riconversione, così come definita alla lettera c) del presente comma.

Art. 6.

(Spese ammissibili)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15 e 20 del *decreto*, l'*Agenzia*, nella determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni, applica anche quanto disposto dal presente articolo.

2. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, o di programmi informatici o di immobilizzazioni immateriali, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

3. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta.
4. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Qualora il Programma preveda, oltre al progetto di investimento di cui al Titolo II del *decreto*, anche progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Titolo III del *decreto*, le spese devono essere rilevate separatamente per le attività di sviluppo per la logistica agroalimentare, per le attività di ricerca, per le attività di sviluppo sperimentale, per le attività di innovazione dell'organizzazione e per le attività di innovazione di processo.
6. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella «bolletta doganale d'importazione».
7. Per i progetti di investimento da realizzare nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, i costi ammissibili devono:
 - a) nel caso siano diretti alla *diversificazione* di un'unità produttiva esistente, di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c) del presente Avviso, superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
 - b) nel caso siano diretti al *cambiamento fondamentale* di un'unità produttiva esistente, di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d) del presente Avviso, superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.
8. Per i progetti di investimento diretti all'acquisizione di un'unità produttiva di cui all'articolo 5, comma 5, lettera e) del presente Avviso, i costi ammissibili devono essere relativi all'acquisto degli attivi tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di accesso di cui all'articolo 9, comma 1 non si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o non siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti o non siano state entrambe partecipate, per

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

almeno il 25 per cento, da persone fisiche tra loro legate da un rapporto coniugale, di affinità o di parentela fino al terzo grado.

9. La transazione deve, inoltre, avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da un'apposita perizia giurata redatta da un soggetto, indicato dal Presidente del tribunale, iscritto negli appositi albi (ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, agrotecnici, periti industriali edili), che attesti il valore di mercato degli attivi acquisiti.

10. Nel caso in cui sia stato già concesso un aiuto per l'acquisizione degli attivi oggetto del programma di investimento proposto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili.

11. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale. Tale importo dovrà essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informativi gestionali.

Art. 7.

(Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 10 e 11 del *decreto*, l'Agenzia applica quanto disposto dal presente articolo.
2. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del Programma e deve essere conforme alla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela ambientale.
3. Nel caso in cui gli investimenti richiedano una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse solo a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.
4. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso, gli investimenti devono, altresì, rispettare i requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale delle regioni nei quali sono realizzati.
5. Come previsto dall'articolo 16 comma 4 del *decreto*, nel caso di imprese di grandi dimensioni, gli aiuti non possono superare l'importo del sovraccosto netto di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

e, in ogni caso, non devono essere superiori al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

Art. 8.

(Fase di accesso e valutazione domande)

1. A seguito della chiusura dello sportello agevolativo di cui all'articolo 4, comma 7 che precede, l'Agenzia avvia, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del *decreto*, le attività di verifica delle domande presentate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse. In particolare, l'Agenzia:

- a. preliminarmente, procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal *decreto* e dal presente Avviso, tra cui:
 - i. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 del *decreto*;
 - ii. il rispetto del richiamato principio “non arrecare un danno significativo”, tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio, in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato B al presente Avviso.
 - iii. Il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) di cui all'art. 5, comma 5, del presente Avviso.
 - iv. la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
 - il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - l'avvenuto rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e delle informazioni e dati necessari all'identificazione del “titolare effettivo”;
 - la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi di sviluppo con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - v. l'acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 delle imprese proponenti e delle imprese aderenti con le quali le stesse assumono gli impegni di cui all'articolo 24 commi 1 e 2 del *decreto*;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

- b. procede, tenendo conto di ogni elemento utile che il soggetto proponente è tenuto a fornire nel modulo di domanda, alla valutazione del carattere strategico dei programmi presentati, sulla base del rispetto dei seguenti criteri:
- i. capacità di ridurre gli impatti ambientali;
 - ii. introduzione di un processo innovativo e digitalizzazione delle attività;
 - iii. presenza di progetti di ricerca e sviluppo;
 - iv. capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale.

attribuendo un punteggio secondo i parametri e modalità specificati nell'Allegato A al presente Avviso e negli schemi resi pubblici nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia, www.invitalia.it e sul sito del Ministero.

2. Laddove dovessero emergere criticità rispetto a quanto precede, l'Agenzia provvede a comunicare all'impresa proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, valutando le relative controdeduzioni e dandone comunicazione al Ministero per i provvedimenti conseguenti.

3. L'Agenzia, in base alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, predispone una prima graduatoria delle imprese proponenti ammesse alla fase istruttoria che tiene conto, in caso di progetti risultati di pari merito, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. Tale graduatoria sarà, pertanto, trasmessa al Ministero per la relativa approvazione con decreto direttoriale e conseguentemente pubblicata anche sul sito dell'Agenzia www.invitalia.it e del Ministero.

4. L'Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 che precede, esegue l'istruttoria valutando:

- a. l'affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell'impresa o delle imprese proponenti;
- b. la sostenibilità finanziaria del Programma, con riferimento alla capacità delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal Programma non coperte da aiuto pubblico;
- c. la cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro 180 giorni dalla determinazione di ammissione di cui ai successivi provvedimenti,

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

la documentazione concernente la materia edilizia e comunque entro la data della prima richiesta di erogazione di cui ai successivi provvedimenti;

- d. la pertinenza e la congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui.
5. Con riferimento alla valutazione dei progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, il Soggetto gestore si avvale di esperti esterni o di enti di ricerca, selezionati e nominati in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica. Gli oneri connessi all'attività prestata dagli esperti esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma è posta a carico delle risorse della convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, del *decreto*.
6. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a venti giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade.

Art. 9.

(Concessione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello. Le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3 del *decreto* e delle intensità di aiuto concedibili previste nell'Allegato A, tabelle 1A, 2A, 3A e 4A del *decreto*. Nei casi ricompresi tra gli aiuti di cui alla tabella 1A, le aliquote possono essere maggiorate:

- di 20 punti percentuali per i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- di 20 punti percentuali nel caso in cui l'investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (zone montane; zone soggette a vincoli naturali significativi individuate dal D.M. n. 591685 dell'11/11/2021).

In ogni caso l'intensità di aiuto non potrà superare il 90%.

Le tabelle suddette sono pubblicate sul sito dell'*Agenzia* e del *Ministero*.

2. Per i Programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero per le domande che non trovino copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 4 comma 5, l'*Agenzia* provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione al Ministero per i provvedimenti conseguenti.

3. Per i Programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, l'*Agenzia* procede ad inviare le risultanze dell'istruttoria al Ministero il quale, con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 3 comma 2 che precede, determina di approvare il Programma e di concedere le agevolazioni.

4. Il provvedimento di determinazione di concessione delle agevolazioni deve contenere l'individuazione del piano degli investimenti, delle spese ammissibili, dell'ammontare delle agevolazioni concesse, delle modalità di erogazione, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché le condizioni di revoca, nel rispetto di principi e condizionalità previsti dal PNRR.

5. Il provvedimento di determinazione deve, inoltre, contenere la previsione che eventuali variazioni dei singoli investimenti ammessi, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi investimenti, non possono comportare, in nessun caso, un aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto.

6. Il provvedimento di determinazione di concessione, inoltre, oltre a quanto previsto dall'articolo 6 del *decreto*, deve riportare l'obbligo per i soggetti beneficiari delle agevolazioni di apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili.

7. La validità e l'efficacia del provvedimento di determinazione è, comunque, subordinata all'effettiva esibizione all'*Agenzia*, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 8 del presente articolo, della documentazione richiesta dall'*Agenzia* per la definizione dell'eventuale contratto di finanziamento, ivi compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 6

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

comma 6 del *decreto*. L'efficacia del provvedimento di determinazione può, altresì, essere subordinata ad ulteriori condizioni, limitatamente a profili di carattere economico-finanziario.

8. Il termine assegnato al soggetto proponente può essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 90 giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non è in alcun modo riconducibile alla volontà del soggetto proponente o delle altre imprese beneficiarie. Decorso tale termine, come eventualmente prorogato, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni e l'*Agenzia* provvede alle relative comunicazioni al *Ministero* per i provvedimenti conseguenti.

9. Il Ministero trasmette all'*Agenzia* e all'impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle risultanze dell'attività istruttoria, il provvedimento di determinazione di cui al comma 3. Entro 20 giorni dalla ricezione, l'impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituisce al Ministero e all'*Agenzia* il provvedimento di determinazione debitamente sottoscritto per accettazione.

10. L'eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, e anche l'eventuale consenso al rilascio di idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative, nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento, nonché i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria, deve essere stipulato tra l'*Agenzia* e ciascun *soggetto beneficiario* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'*Agenzia* stessa della documentazione a cui è subordinata la validità e l'efficacia della determinazione di concessione delle agevolazioni.

11. Entro la data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni, anche a titolo di anticipazione e, comunque, entro e non oltre 180 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 8, i soggetti beneficiari devono esibire la documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni.

12. Laddove sia riscontrabile un'articolazione progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l'esigenza di programmare gli interventi stessi su più lotti consequenziali, le imprese proponenti possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione sufficiente all'avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando l'assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma.

13. Qualora, allo scadere dei 180 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 8, il *soggetto beneficiario* non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate. L'*Agenzia* accerta la persistenza del nesso funzionale tra i

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

progetti residui e la validità tecnico economica del programma di sviluppo; laddove tale valutazione dia esito negativo, l'Agenzia provvede a darne comunicazione al *Ministero* per l'adozione del provvedimento di revoca delle agevolazioni alle rimanenti imprese beneficiarie e a recuperare le agevolazioni eventualmente erogate.

14. Le agevolazioni concesse a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 2.1 “*Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo*” del PNRR, come previsto dall'articolo 8 comma 2 lettera e) del *decreto*, possono essere revocate con provvedimento del *Ministero* qualora, in sede di verifica sulla realizzazione degli investimenti agevolati, l'Agenzia accerti il mancato rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” rispetto a quanto previsto in sede istruttoria in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato B al presente Avviso, e delle condizioni di revoca di cui all'art. 12 del presente Avviso.

Art. 10

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia, a seguito della presentazione di richieste da parte dei *soggetti beneficiari*, secondo le modalità definite all'articolo 4 del presente Avviso e del presente articolo nonché secondo le ulteriori indicazioni fornite con il provvedimento di concessione delle agevolazioni e, per l'eventuale finanziamento agevolato, nel contratto di finanziamento agevolato.
2. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dei *soggetti beneficiari*, in non più di tre stati di avanzamento lavori di importo, salvo lo stato avanzamento lavori a saldo, non inferiore al 20% (venti per cento) delle spese ammesse.
3. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa e, relativamente ai programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione del personale, della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. Ciascuna erogazione è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze e dei titoli di spesa.
4. È fatta salva la possibilità per i *soggetti beneficiari* di richiedere all'Agenzia, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

5. L'eventuale richiesta di erogazione a titolo di anticipazione può essere presentata all'Agenzia entro 120 giorni dalla data del provvedimento di determinazione di concessione delle agevolazioni.
6. La richiesta di erogazione deve essere accompagnata da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. L'anticipazione erogata è recuperata dall'Agenzia in quote proporzionali al contributo che l'impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell'anticipazione erogata.
7. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del *soggetto beneficiario* e redatte utilizzando gli schemi che saranno resi disponibili e le modalità indicate sul sito web dell'Agenzia. Il mancato utilizzo dei predetti schemi costituisce motivo di improcedibilità della richiesta.
8. Sulle singole erogazioni del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, l'Agenzia opera una ritenuta a garanzia del 10%, che sarà erogata alla impresa beneficiaria in virtù delle risultanze della relazione finale di cui al comma 9 che segue.
9. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato riportano rispettivamente nell'oggetto o nella causale la dicitura: «*Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 13 giugno 2022 – ID CUP*».
10. In ciascuna delle richieste di erogazione il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dai soggetti beneficiari relativamente ai destinatari delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, gli stessi devono allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 5 che precede.
11. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al presente articolo, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'Agenzia può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 giorni.

12. Anche con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall'impresa beneficiaria entro 60 giorni dall'ultimazione del progetto, l'Agenzia, verifica la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse, su indicazione del Ministero e/o dell'Agenzia, per attestare la realizzazione dell'intervento nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i *milestone* e *target* associati alla misura. Tale documentazione includerà, quale allegato, la seguente documentazione probatoria:

- a) certificato attestante il completamento rilasciato in conformità alla normativa nazionale;
- b) relazione da parte di un ingegnere indipendente autenticata dal ministero competente, allegando le motivazioni per cui le specificazioni tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla CID dell'investimento e del target.

L'Agenzia, previa eventuale verifica in loco, redige, entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'impresa, fatti salvi i maggiori termini previsti dal presente articolo, un'apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto e del programma di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, l'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia nonché gli eventuali ulteriori elementi di valutazione individuati dal Ministero. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, l'Agenzia notificherà tale esito al Ministero che procederà con apposito decreto direttoriale alla revoca delle agevolazioni.

13. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo, procede, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale della società beneficiaria o da suo procuratore speciale, alla erogazione della ritenuta a garanzia complessivamente trattenuta sulle rate di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, via via maturate.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

14. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo per l'erogazione delle agevolazioni si applica quanto previsto all'art. 8 del *decreto*.

15. L'erogazione delle agevolazioni è inoltre disciplinata dalle ulteriori regole previste dal contratto di contributo in conto impianti e dall'eventuale contributo diretto alla spesa e dal contratto di finanziamento agevolato.

Art. 11.

(Variazioni)

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al Programma devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari all'*Agenzia* con adeguata motivazione.
2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'*Agenzia*, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del Programma e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione al Ministero. In ogni caso le variazioni non dovranno avere alcun impatto sul rispetto della tempistica di attuazione e sul raggiungimento dei milestone e target associati alla presente misura PNRR.
3. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l'*Agenzia* ne dà comunicazione al Ministero per l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
4. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal Programma.
5. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione a uno o più dei progetti d'investimento del Programma approvato, l'*Agenzia* verifica che permanga comunque la validità tecnico-economica del Programma come eventualmente riformulato.

Art. 12.

(Revoche)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 commi 2 e 3 del *decreto* e dagli art. 17 e 23 del *decreto*, fatto salvo quanto eventualmente previsto nel provvedimento di determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 comma 2 che precede, il Ministero, in relazione

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

alla natura e all'entità dell'inadempimento, dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse, nei seguenti casi:

- a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) se, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai fini della concessione delle agevolazioni;
- c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;
- d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni di cui al precedente articolo 6, nonché in conformità ai provvedimenti attuativi, successivi al presente Avviso, emanati ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 7 e dell'art. 23;
- e) mancato rispetto delle previsioni, puntualizzate agli articoli 2, commi 4 e 5 e all'articolo 24 del decreto e all'Allegato B al presente Avviso, relative al rispetto del principio "*non arrecare un danno significativo*";
- f) mancato rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) di cui all'art. 5, comma 5, del presente Avviso;
- g) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- h) esito negativo dei controlli;
- i) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione del finanziamento;
- j) il *soggetto beneficiario* violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento eurounitario;
- k) ove previsto, il *soggetto beneficiario* non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita
- l) il *soggetto beneficiario* sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del Programma ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento dello stesso;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

- m) il *soggetto beneficiario* effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'*Agenzia*;
- n) il *soggetto beneficiario* non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- o) il *soggetto beneficiario* non rispetti, con riferimento all'unità produttiva oggetto del Programma, le norme edilizie e urbanistiche, nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
- p) il *soggetto beneficiario* in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- q) il *soggetto beneficiario* trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel Programma ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione dell'*Agenzia*, i beni agevolati, ovvero cessi l'attività prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
- r) il *soggetto beneficiario* trasferisca l'attività produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell'*Agenzia* anteriormente al completamento del progetto di investimento prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
- s) il *soggetto beneficiario* modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'*Agenzia*;
- t) il *soggetto beneficiario* per i beni del medesimo Programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di "*de minimis*", previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- u) il *soggetto beneficiario*, per il progetto di investimento, non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni entro i termini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), ovvero qualora le verifiche dell'*Agenzia* si concludano con esito negativo. Laddove sia riscontrabile un'articolazione progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l'esigenza di programmare gli interventi stessi su più lotti consequenziali, le imprese proponenti possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione sufficiente all'avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

l'assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma;

- v) il *soggetto beneficiario* ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di determinazione di concessione delle agevolazioni.

Art. 13.

(Monitoraggio, controlli e ispezioni)

1. Il *Ministero*, anche per il tramite del Soggetto gestore, ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, anche in loco, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del "titolare effettivo", nonché il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i 5 anni, ovvero in caso di PMI per i 3 anni, successivi al completamento degli investimenti.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Programma e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

3. L'impresa beneficiaria è tenuta ad adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente Avviso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni.

4. Le imprese beneficiarie devono:

a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, eventualmente dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Programma e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

b) inviare, a partire dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del contratto di finanziamento agevolato, all'*Agenzia*, con cadenza annuale (settembre di ciascun esercizio) e fino al quinto anno, ovvero al terzo anno nel caso di

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

PMI, esercizio successivo a quello di ultimazione del Programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare l'avvio del provvedimento di revoca delle agevolazioni;

c) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

Art. 14.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rinvia a quanto disposto dal *decreto* e a quanto disciplinato nel provvedimento di determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 comma 2 che precede e riportato nell'eventuale contratto di finanziamento.

2. Il Ministero e il Soggetto gestore Invitalia s.p.a., quali titolari autonomi del trattamento, si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del Decreto Legislativo 196/03 e ss. mm. ii.

In attuazione del predetto regolamento, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti indicati nel modulo di istanza sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet del *Ministero* nella sezione denominata Attuazione misure PNRR.

Il presente Avviso, unitamente agli Allegati "A – *Criteri per la determinazione della graduatoria dei beneficiari*", "B – *Scheda tecnica per il rispetto del principio DNSH*" e "C – *Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679*", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è pubblicato sulla piattaforma telematica denominata "*italiadomani.gov.it*", sul sito internet del *Ministero* – sezione Attuazione misure PNRR e sul sito dell'*Agenzia*.

Oreste Gerini

Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi del CAD